



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

(Prov. di Reggio Calabria)

STATUTO COMUNALE

(Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 7/6/2002. Adeguato con delibera n. 24 del 16/11/2005, modificato ed integrato con delibera n. 2 del 5/4/2011)

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Autonomia statutaria

1.11 Comune di Villa San Giovanni è 'un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.11 Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3.11 Comune rappresenta la comunità nei rapporti con l'Unione Europea, con lo Stato, con la Regione Calabria, con la Provincia di Reggio Calabria e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Villa San Giovanni ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2.11 Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze socioeconomiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui:

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale:

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale. in collaborazione con le associazioni di volontariato nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale:

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità

t) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana:

g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

4.11 Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì da coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

5.11 Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;

garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

- h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
- 1) promozione dell'integrazione urbanistica delle frazioni al capoluogo nonché con i centri vicini.

Art.3

Territorio e sede comunale

- 1.1 confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale definiscono l'area sulla quale lo stesso esercita funzioni e poteri. Tale area territoriale comprende anche la frazione di Cannitello, sede di Delegazione Municipale come da decreto.
2. n territorio del Comune si estende per Kmq. 12,2 e confina con i Comuni di Scilla a nord, di Campo Calabro ad est, di Reggio Calabria a sud e con il mare ad ovest.
3. La sede del Comune è posta in Villa San Giovanni, via Nazionale, n. 625.
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale; in caso del tutto eccezionale e per particolari esigenze, la giunta comunale ed il consiglio comunale possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. In tali ipotesi il provvedimento di scelta del luogo di riunione è di competenza del sindaco.
- 4.11 consiglio comunale destina apposito spazio ad albo pretorio per la pubblicazione di atti e avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. All'interno del territorio del Comune di Villa San Giovanni non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Villa San Giovanni".
2. Il Comune ha il diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti come da decreto. Lo stemma è così descritto: «Scudo diviso a banda: banda destra! con sfondo verde con ramo con foglie di bergamotto ed arcolajo; banda sinistra con sfondo

nero con colonna con piedistallo; sormontato da corona municipale di colore verde e nero e contornato a destra da un ramo di quercia nero ed a sinistra da un ramo di alloro verde; i due rami sono legati tra di loro sotto lo scudo con cordoncino annodato con fiocco nero».

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.'

4. La giunta comunale può autorizzare l'uso del gonfalone o la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali ove ritenga sussistente un pubblico interesse.

Art. 5

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

- politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con Unicef

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni, sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Reggio Calabria, con la Regione Calabria con la Comunità Montana Versante dello Stretto e con l'Unione Europea.

Titolo II - Ordinamento strutturale

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune;egli esercita, inoltre, le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La giunta collabora col sindaco nel governo del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati e le relative deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio, o sotto la sua responsabilità, dal vicesegretario o da altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal vicesegretario o, in assenza o impedimento di questi, dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal vice segretario se presente.

Art. 9

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico- amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
5. Il consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10

Presidenza del consiglio comunale

1. La presidenza del consiglio comunale è attribuita ad un consigliere comunale. Egli resta incaricato sino allo scioglimento del consiglio stesso. Alla elezione del presidente del consiglio si procede nella prima seduta di convocazione del consiglio comunale. In sede di prima attuazione, l'elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto.
2. Il presidente è eletto, con voto palese per appello nominale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede, anche nella stessa seduta, con una o terza votazione nella quale per l'elezione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri eletti.
3. Il presidente rappresenta il consiglio nei rapporti con gli altri organi istituzionali ed all'esterno dell'amministrazione, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni, delle problematiche ad essi correlate, esprime gli orientamenti del consiglio su tematiche di

carattere politico, sociale, economico e culturale, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli consiglieri.

4. Il presidente del consiglio convoca e presiede le assemblee consiliari e la conferenza deicapigruppo, proponendo il calendario dei lavori; fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola ai consiglieri, giudica la ricevibilità dei testi presentati, proclama il risultato delle votazioni, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e a singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, concorre, previa intesa con i singoli presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle commissioni consiliari.

5. Il presidente del consiglio ha il potere di determinare l'ordine del giorno delle assemblee consiliari; tuttavia., egli è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a quindici giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Il presidente del consiglio, inoltre, è garante dell'ordine delle riunioni consiliari e della regolarità delle discussioni, ha facoltà di sospendere e sciogliere la seduta e di ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento, o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

7. Il consiglio comunale può eleggere anche due vicepresidenti dell'assemblea, di cui uno rappresentativo della maggioranza, con funzioni vicarie, l'altro delle minoranze da eleggersi con separate votazioni dei gruppi di maggioranza e minoranza consiliari.

Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale può istituire l'ufficio di presidenza composto, tra l'altro, dallo stesso Presidente del Consiglio e dai due vice-presidenti. Le funzioni e i compiti, nonché le modalità circa il vicariato per la presidenza del consiglio, sono determinati dal regolamento sul funzionamento del consiglio. I due vice presidenti sono eletti nella prima seduta utile dopo l'approvazione o l'esecutività del regolamento sul funzionamento del consiglio, per appello nominale e separata votazione. Non è richiesta la maggioranza qualificata, essendo sufficiente la maggioranza semplice.

8. Il presidente ed i vicepresidenti possono essere revocati, su mozione di sfiducia proposta dalla maggioranza dei membri del consiglio. La mozione, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.

Art. 11

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. Gli avvisi di convocazione per le sessioni ordinarie devono essere notificati almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle per le straordinarie almeno tre. In caso d'urgenza gli avvisi di convocazione possono essere modificati entro 24 ore dalla seduta. La convocazione è effettuata tramite avvisi contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui all'comma precedente e può essere effettuata almeno 48 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta nelle sessioni ordinarie e straordinarie e 24 ore prima nelle sessioni urgenti.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 48 ore prima della riunione nelle sessioni ordinarie e straordinarie e 24 ore prima nelle sessioni urgenti.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che disciplina il funzionamento.
9. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

Art. 12

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella defezione delle linee programmatiche, proponendo l'integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico- amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art.13

Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con il criterio previsto dal regolamento. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 14

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale; a parità di cifra individuale le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte

consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 15

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del presidente del consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 17 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 16

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
 2. Un gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere purché questo sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.
 3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti. Tali gruppi possono essere composti da almeno due consiglieri.
 4. È istituita, presso il Comune la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 17 del presente statuto, nonché dall'art. 39, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
- 5. abrogato*
6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.

Art. 17

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è formata dal presidente del consiglio comunale o da un suo delegato e dai presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati, nonché dal sindaco o da un suo delegato,
2. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è presieduta dal presidente del consiglio comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
3. La conferenza esercita le funzioni attribuite dal presente statuto e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, contribuendo a definire la programmazione dei lavori del consiglio comunale.

In particolare essa:

- a) coadiuva il presidente del consiglio comunale nella programmazione e nella organizzazione dei lavori delle singole riunioni del consiglio comunale;
 - b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;
 - c) collabora con il presidente dell'assemblea nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del consiglio stesso.
4. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a convocare la conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta il sindaco o almeno tre presidenti di gruppo ovvero presidenti di gruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri.

Art. 18

Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazioni dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti aziende e istituzioni.
- 5.11 sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare ed a riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici". nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti

delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti contingibili e urgenti quale ufficiale di governo.

7. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 19

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza dell'ente anche in giudizio, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;

2. In particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune;

b) dirige l'attività della giunta e coordina l'attività dei singoli assessori;

c) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

d) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

e) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

g) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 20

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta comunale.

Art. 21

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco. presieduti, nei limiti previsti dalle leggi; ..
 - b) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 22

Vicesindaco

1. Il vice sindaco nominato dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 23

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art 24

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano, di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 25

Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso amministrativo, collabora col sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 26

Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori, di cui uno è investito dell'incarico di vicesindaco, compreso tra un minimo di quattro ed un massimo di sette.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed ,esperienza tecnica, amministrativa o professionale, con . esclusione del vicesindaco che deve essere un consigliere comunale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 27

Nomina.

1. IL vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle ,elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli

istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 28

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Art. 29

Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei settori comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e

decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

i) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del settore interessato;

g) concede sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a entie persone;

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge dallo statuto ad altro organo;

m) autorizza la firma degli accordi di contrattazione decentrata;

n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;

o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

p) definisce il Peg;

q) nomina i legali del Comune per le controversie e delibera di agire e resistere in giudizio.

Titolo III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I

Partecipazione e decentramento

Art. 30

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative ed il volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
- 3) Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Capo II

Associazionismo e volontariato

Art. 31

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle associazioni interessate, registra quelle che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
5. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 32

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suodelegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, arichiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall' acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a sette giorni.

Art. 33

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni parioportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in tura dall'ente devo redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Art. 34

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a quei progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore

riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Capo III

Modalità di partecipazione

Art. 35

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 36

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale; può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza finalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione;
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro dieci giorni, la assegna in esame all'organo competente.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 15% della popolazione residente, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere la conoscenza ai firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 37

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 20% avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in

consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'albo pretori o e sono comunicate frontalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 38

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistica attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da noningenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune ad eccezione di quelli relativi alle materiedi cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure diammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la lorovalidità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa;

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle

consultazioni almeno metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta., sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art.39

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione;

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire, senza particolari formalità con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art.40

Diritto di informazione.

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.

2. La eventuale pubblicazione avviene, di norma; mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3. L'affissione viene curata dal messo e su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze ed i conferimenti di contributi a enti e associazioni, devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti di carattere generale e per le determine dei dirigenti, deve essere disposta l'affissione nell'albo pretorio e data opportuna divulgazione su internet nonché sul bollettino comunale subordinatamente alla sua pubblicazione.

Art 41

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione:

Capo IV

Difensore civico

Art. 42

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Reggio Calabria a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. .
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridicoamministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue

funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei Consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto; i membri di partiti politici;
- c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche; enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratore del Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 43

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art.44

Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento;

3. il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga

eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 del D. Lgs. n.267/2000.

Art.45

Facoltà e prerogative.

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. il difensore civico nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto; al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento; alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorsi. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art.46

Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa

all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali ed discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravviserà l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 47

indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità, di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio, comunale.

Capo V

Procedimento amministrativo

Art. 48

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 49

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può

chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.50

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve dare comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso, termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello statuto.

Art. 51

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti è sempre che siano state puntualmente

osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario, che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Titolo IV

Attività amministrativa

Art.52

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art 53

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2.1 servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 54

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dagli art. 113 113-bis del D. Legisl. n.267/2000 .

2.11 Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comunale.

4.1 poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 54 Bis

Definizione dei Servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica

Il Comune di Villa San Giovanni dichiara di:

- a) riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- b) confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- c) riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del d.lgs. 267/00;

Art.55

Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali improntano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ivi compresi i trasferimenti.

3.1 servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 56

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle azioni speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
- 3.11 presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotati di speciale competenza tecnica amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende, pubbliche o private o per incarichi coperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
- 5.11 consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
- 6.11 consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali; i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art.57

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle

finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 58

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concordare agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6.11 sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7.11 consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività si adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 59

Convenzioni

1. Il Comune delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti medesimi.

Art.60

Consorzi

- 1.11 comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni secondo le nomine previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.38, del presente statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art. 61

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento

delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n.267/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Titolo V

Uffici e personale

Capo I

Uffici

Art 62

Principi strutturali e organizzati vi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici

e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi
- b) l'analisi e l'individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna struttura dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale ed il perseguimento della massima collaborazione tra le strutture organizzate.

Art. 63

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta, e funzione di gestione amministrativa, attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili delle posizioni organizzative.
2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, nonché sulla base di criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini e del loro soddisfacimento, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti ai bisogni espressi e verificandone la rispondenza a principi di economicità.
4. L'organizzazione dei servizi degli uffici e gli orari di apertura degli stessi al pubblico vengono individuati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art.64

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra unità organizzative stesse e tra queste, il direttore generale e gli organi addetti alla gestione.
 - 2.1 regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo intesa come facoltà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun ambito organizzato di massima dimensione e di verificarne il conseguimento mentre al direttore generale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente rispetto ai fini istituzionali, gli obiettivi operativi, la loro pianificazione e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. La struttura funzionale del Comune si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali o di supporto od al conseguimento di obiettivi determinati.

4. Il Comune riconosce ed attua gli accordi collettivi nazionali di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando, con le competenti rappresentanze sindacali, gli accordi collettivi integrativi ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art.65

Diritti e doveri dei dipendenti

1.1 dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse esclusivo dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il preposto alle competenti unità organizzative e l'amministrazione comunale, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni. !

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi determina i principi generali sulla base dei quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali, nel compiuto rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente.

4.11 personale appartenente al corpo di polizia municipale ha possibilità di utilizzo delle armi, nel rispetto del vigente ordinamento giuridico.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II

Personale direttivo

Art. 66

Direttore generale .

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco conferente, il quale può procedere alla sua revoca, previa delibera della giunta comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia in grado di raggiungere gli obiettivi affidati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa del sindaco e della giunta, nonché in ogni altro caso di rilevante opportunità.

3. Alle condizioni stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 67

Compiti e funzioni del direttore generale

1.11 direttore generale:

- a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco;
- b) sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- c) predispone, col supporto di apposita struttura organizzativa, la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliate degli obiettivi previsti dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale;
- d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione, ne coordina l'attività ed adotta gli atti di gestione che li riguardano in caso d'inerzia o di grave ritardo degli stessi e, a tali fini, rispondono direttamente al direttore generale;
- e) svolge altre funzioni ad esso demandate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal sindaco.

Art.68

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati sulla base delle disposizioni recate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2.1 responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi assegnati in base alle direttive ricevute dal direttore generale, e nominato, ovvero dal segretario e secondo gli indirizzi impartiti dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi ricevuti e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 69

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1.1 responsabili degli uffici e dei servizi dotati del necessario statuto gestionale stipulano, in rappresentanza dell'ente, i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono, inoltre, le funzioni previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3.1 responsabili degli uffici e dei servizi possono, laddove sussistano i relativi presupposti giuridici, delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo compiutamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati e titolari delle funzioni delegate.

4. Il sindaco può delegare, ai responsabili degli uffici e dei servizi, ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo, contestualmente, le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 70

Incarichi dirigenziali, di alta specializzazione e di funzionario

1. L'amministrazione comunale, nelle forme, secondo i criteri, con i limiti e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può stabilire, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale ascritto a qualifica dirigenziale, di alta specializzazione, nonché di funzionari dell'area direttiva nel caso in cui, tra i dipendenti dell'ente, non siano presenti analoghe professionalità.

2. L'amministrazione comunale può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ovvero a dipendente di altra amministrazione in comando o con apposita convenzione.

3.1 contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato,

salvo che non lo consentano espressamente apposite norme di legge.

4.1 posti di responsabile di ufficio o di servizio, di qualifica dirigenziale di alta specializzazione, possono essere coperti mediante la costituzione di rapporti a tempo determinato con contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata delibera di Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, secondo le disposizioni recate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.71

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere l'acquisizione di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art.72

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45' del decreto legislativo n. 504/1992 o, comunque, in base all'ordinamento vigente.